



# COMUNE DI BESOZZO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 003380101237

## AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

### **Responsabile del Procedimento :**

*Corrado Ugatto*

*CU/ap*

Addì, 27/04/2018

Protocollo N° 6312

**OGGETTO: ORDINANZA N. 38 DEL 27/04/2018 “TAGLIO DI PIANTE PERICOLANTI O PERICOLOSE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ UBICATE NEI FONDI PROSPICIENTI FIUMI/TORRENTI FACENTI PARTE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E SECONDARIO”.**

### IL SINDACO

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CONSTATATA** la presenza di molte piante anche di alto fusto, radicate lungo gli argini dei torrenti presenti sul territorio comunale, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in caso di caduta con possibile ostruzione del corso d'acqua oltre che possibili danni alle proprietà confinanti i torrenti. Analoga considerazione va fatta per i rami, protendenti sugli alvei che a lungo andare potrebbero spezzarsi e cadere, in caso di maltempo sul corso d'acqua;

**PRECISATO** che la situazione sopradescritta, potrebbe costituire una grave limitazione al corretto fluire delle acque soprattutto in caso di forti precipitazioni, rappresentando di fatto un grave pericolo per la pubblica incolumità e gravi danni alle proprietà confinanti in caso di esondazione, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio Comunale;

**CONSIDERATO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria della proprietà che confina con il torrente, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere nel torrente, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate, o di deposito di materiali vari tenuti non a distanza minima di sicurezza minimo 4,00 mt.;

**DATO ATTO** che il Comune di Besozzo, come risulta dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26 ottobre 2016, ha approvato lo studio per la determinazione del reticolo idrico minore (RIM) con individuazione delle fasce di rispetto e definizione delle norme di polizia idraulica;

**CHIARITO** che il Regolamento sopracitato fornisce, in attuazione della L.R 11/2000 e s.m.i., D.G.R. 25-01-2002 N. 7/7868, modificata con D.G.R. 01-08-2003 n.7/13950 e D.G.R. n.8/8127 del 01-10-2008, i criteri e le modalità per gli interventi nelle fasce di pertinenza del reticolo idrico minore del Comune di Besozzo e disciplina le funzioni di "polizia idraulica", intesa come attività di

Tel. 0332 / 970.195 int. 6 – Fax 0332 / 970.178

\*

E-mail : [urbanistica@comune.besozzo.va.it](mailto:urbanistica@comune.besozzo.va.it)

Posta Elettronica Certificata: [ufficiotecnico.besozzo@pec.net](mailto:ufficiotecnico.besozzo@pec.net)

**Orari apertura al pubblico :** lunedì, giovedì : 10 / 12.30 - 17/18.15  
martedì, mercoledì, venerdì : 10 / 13

vigilanza e controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici. Attraverso l'attribuzione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e la regolamentazione delle attività all'interno delle stesse, si persegue l'obiettivo della difesa dai rischi idraulici ed idrogeologici e della tutela di tutte le acque pubbliche superficiali così come definite nell'art.1, comma 1 del D.P.R.238 del 18-02-1999, avente a oggetto "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche" e dall'art. 144 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

**DATO ATTO** che l'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia idraulica è:

- per il reticolo idrico principale, la Regione Lombardia, attraverso la Sede Territoriale competente per Provincia;
- per il reticolo idrico minore: i Comuni (ex art. 3, comma 114, L.R. 1/2000).

**PRESO ATTO** che nelle more della intervenuta esecutività del regolamento di disciplina del Reticolo Idrico Minore e delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla Legge 36/94 e dal relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, tra le quali va ricordato il divieto di edificazione sino ad una distanza inferiore a 10 metri.

**DATO ATTO** che per quanto attiene le manutenzioni alle sponde, tutti i proprietari frontisti, relativamente alle fasce perimetrali ai corsi d'acqua individuati quale Reticolo Idrico Minore, devono provvedere a:

- rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura;
- effettuare il taglio delle piante morte o pericolanti;
- effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.

Per i Proprietari frontisti sono consentite le opere eseguite per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo, Tale diritto dei proprietari frontisti, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi.

**RITENUTO** necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla normale deflusso delle acque sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico secondario come in narrativa;

**VISTI:**

- il R.D. n. 523/1904 Capo VII "Polizia delle acque" corsi d'acqua naturali;
- il R.D. n. 368/1904 Corsi d'acqua di bonifica;
- il R.D. n. 1775/1933 T.U. sulle acque e imp. Elettrici;
- la Legge n. 36/1994 Disposizioni in materia di Risorse idriche;
- il D.Lgs. n. 152/1999 Disposizioni sulla tutela all'inquinamento delle acque;
- il Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico - PAI Legge n. 18/5/1989 n. 183, art.17, comma 6 ter - Del. Com. Istit. N°18 del 26/04/2001;
- la L.R. n. 1/2000 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia;
- la D.G.R. n.7868/2002 - Determinazione del reticolo idrico principale, trasferimento delle funzioni di polizia idraulica del reticolo minore e determinazione canoni;
- la L.R. n. 7/2003 - Norme in materia di bonifica ed Irrigazione;
- la D.G.R. n. 13950/2003 - Modifica della D.G.R 7868/2002;
- la L.R. n.8/2004 - Modifica della L.R. n. 1/2000;
- gli artt. 892 e successivi del Codice Civile;

## **INOLTRE**

**VISTI** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**VISTE** le Leggi 07/08/1990 n. 241 e 1110212005 n. 15 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante pericolanti e/o pericolose, lungo gli argini di proprietà privata che si affacciano sulle acque pubbliche ovvero dei torrenti classificati come reticolo idrico principale e reticolo idrico secondario, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

## **ORDINA**

**A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con i torrenti facenti parte del reticolo idrico principale e il reticolo idrico secondario esistenti in tutto il territorio del comune, che attraversano il centro abitato, di provvedere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:**

**a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa anche in previsione di eventi meteorologici intensi, possano ostruire l'alveo del torrente o danni alle proprietà altrui, la rimozione di ogni ostacolo o materiale entro una fascia inderogabile minima di mt. 4,00 dall'argine del torrente in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la pubblica incolumità ovvero danni a cose e a persone;**

**b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che, se non adeguatamente monitorate, possano influire con il corretto scorrimento delle acque e arrecare danno alle proprietà altrui.**

## **ORDINA**

**A tutti i proprietari e conduttori di terreni confinanti con il reticolo idrico principale e secondario in tutto il territorio del comune, posti esternamente al centro abitato di provvedere nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:**

- al taglio delle alberature poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dall'alveo del torrente se confinanti con strutture pubbliche o private.**

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

### **A V V E R T E**

**1.** Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nell'ipotesi di caduta delle stesse non vengano arrecati danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

**2.** E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare nella strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire, dagli enti preposti, ogni autorizzazione e Nulla Osta necessario alla realizzazione dell'intervento;

*Tel. 0332 / 970.195 int. 6 – Fax 0332 / 970.178*

\*

*E-mail : urbanistica@comune.besozzo.va.it*

*Posta Elettronica Certificata: ufficiotecnico.besozzo@pec.net*

**Orari apertura al pubblico :** *lunedì, giovedì : 10 / 12.30 - 17/18.15*  
*martedì, mercoledì, venerdì : 10 / 13*

3. L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio tramite l'Ufficio Tecnico Comunale a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;
4. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;
5. Che il taglio delle alberature dovrà essere subordinato alla "denuncia di taglio bosco" da presentare presso l'Ufficio Tecnico Comunale se le piante si trovano in area soggetta a vincolo di "Boschi e foreste" ai sensi dell'ex comma 1, lettera g, art. 142, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

### **P R E C I S A**

che le norme di polizia idraulica hanno quale scopo la tutela della pubblica incolumità; pertanto la loro violazione costituisce reato di carattere penale.

Ha natura di reato di pericolo, il reato di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che vieta "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi". Sicché, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale, essendo puniti comportamenti ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi dell'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico, non occorre l'ulteriore verifica che l'azione illecita abbia recato nocimento all'alveo del corso d'acqua o alle sue sponde. (Cfr.:CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 03/11/2006-Sentenza n. 36502).

### **A V V E R T E**

che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

### **A V V E R T E**

che trascorsi infruttuosamente i termini di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto richiesto - fermo restando quanto previsto dal punto n.3 di cui sopra - la situazione di inerzia sarà segnalata alla competente Autorità giudiziaria; qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento degli interventi richiesti dalla presente ordinanza verrà risarcito esclusivamente dai soggetti inadempienti;

### **D I S P O N E**

La massima pubblicità della presente Ordinanza, mediante:

- Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Besozzo;
- Trasmissione alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Varese, alla Regione Lombardia ed alla Polizia Locale del Comune di Besozzo;

### **D I S P O N E**

**che la Polizia Locale vigili affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.**

## **RICORDA CHE**

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

**IL SINDACO**  
**(F.to Dott. Riccardo Del Torchio)**

---

*Tel. 0332 / 970.195 int. 6 – Fax 0332 / 970.178*

\*

*E-mail : [urbanistica@comune.besozzo.va.it](mailto:urbanistica@comune.besozzo.va.it)*

*Posta Elettronica Certificata: [ufficiotecnico.besozzo@pec.net](mailto:ufficiotecnico.besozzo@pec.net)*

**Orari apertura al pubblico :** *lunedì, giovedì* : 10 / 12.30 - 17/18.15  
*martedì, mercoledì, venerdì* : 10 / 13